

Per illustrare le nuove disposizioni introdotte dall'adozione della nuova disciplina europea in materia di Whistleblowing, la EPAC S.r.l. (nel seguito "Organizzazione") ha redatto la seguente informativa che tiene conto delle indicazioni fornite da ANAC e contenute nelle Linee Guida emesse da Confindustria.

#### **SOGGETTI LEGITTIMATI A EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI**

In base al D. Lgs. 24/2023 (nel seguito Decreto) possono effettuare le segnalazioni:

- a. dipendenti dell'Organizzazione;
- b. lavoratori subordinati di imprese e/o aziende subappaltatrici o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti privati e che forniscono beni o servizi e che realizzano opere e lavorazioni in favore dell'Organizzazione;
- c. lavoratori e funzionari delle aziende Committenti
- d. liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività in favore dell'Organizzazione;
- e. volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Organizzazione;

#### **SOGGETTI CHE GODONO DELLE MISURE DI PROTEZIONE RICONOSCIUTE DAL DECRETO**

Le tutele, previste dalla nuova normativa Whistleblowing, vengono garantite ai lavoratori che intercettano le violazioni nell'ambito in cui operano ed a qualsiasi persona fisica che, pur non essendo legata da un rapporto di lavoro, segnala l'illecito ed è comunque esposta al rischio di azioni ritorsive per effetto di tale informazione.

#### **VIOLAZIONI CHE POSSONO ESSERE SEGNALATE**

Le violazioni che possono essere segnalate devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità dell'Organizzazione, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza e che consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello 231, che non rientrano negli illeciti di seguito indicati;
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (così come richiamati nel D relativi ai seguenti settori:
  - a. appalti pubblici;
  - b. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - c. sicurezza e conformità dei prodotti;
  - d. sicurezza dei trasporti;
  - e. tutela dell'ambiente;
  - f. radioprotezione e sicurezza nucleare;
  - g. sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
  - h. salute pubblica;
  - i. protezione dei consumatori;
  - j. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, così come indicati nel Decreto;
4. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel D.Lgs. n. 24/2023;
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

La Procedura prende in considerazione - e quindi possono essere oggetto di Segnalazione - anche le condotte illecite rilevanti ai sensi del Codice Etico dell'Organizzazione, consultabile sul Portale aziendale.

#### **PRESUPPOSTI PER EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE INTERNA O ESTERNA**

Come previsto dal Decreto e dalle linee ANAC, per effettuare una segnalazione devono sussistere presupposti soggettivi e oggettivi. I primi possono essere declinati nel principio di ragionevolezza mentre i secondi si rifanno alle modalità di segnalazione.

Al momento della segnalazione o della denuncia, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

La segnalazione deve essere effettuata utilizzando i canali previsti (interno, esterno e divulgazione pubblica) secondo la Procedura Whistleblowing dell'Organizzazione.

Pertanto, per poter dare corso al procedimento, il gestore della segnalazione dovrà, per prima cosa, verificare la sussistenza di tali presupposti e, nello specifico, che il segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la segnalazione e che l'oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina.

In altre parole, il Gestore deve verificare la procedibilità della segnalazione alla luce del perimetro applicativo soggettivo e oggettivo del Decreto.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi una materia esclusa dall'ambito oggettivo di applicazione, la stessa potrà essere trattata come ordinaria e, quindi, gestita secondo le eventuali procedure già in precedenza adottate dall'ente per tali violazioni, dandone comunicazione al segnalante.

Quanto sopra, le specifiche condizioni che consentono di ricorrere alla segnalazione esterna sono riconducibili a due ordini di ragioni.

- inefficacia / impossibilità dell'utilizzo del canale interno, che si realizza quando al momento della presentazione della segnalazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
    - non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo del segnalante, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme all'articolato dello stesso Decreto;
    - la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
    - la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  - ragioni d'urgenza, quando la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- Il canale di segnalazione esterna è gestito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

#### **INDICAZIONI SUL CANALE DI SEGNALAZIONE IMPLEMENTATO DALL'IMPRESA (E LE RELATIVE ISTRUZIONI CIRCA LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLO STESSO), NONCHÉ QUELLO ESTERNO GESTITO DA ANAC**

La segnalazione può essere presentata al Gestore delle segnalazioni con le seguenti modalità:

- mediante invio, al modulo raggiungibile all'indirizzo <https://epac.srl/>
- mediante invio all'indirizzo mail dell'OdV [amministrazione@epac.srl](mailto:amministrazione@epac.srl). In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta dall'OdV che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge
- a mezzo del servizio postale all'indirizzo "Organismo di Vigilanza – EPAC S.r.l.– Via Livenza 6 – 65010 Spoltore (PE)" o tramite posta interna; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale"
- mediante i principali canali di segnalazione aziendale presenti sul sito aziendale nella sezione <https://epac.srl/> (es. QR Code, Portale Vittoria).

Qualora la segnalazione riguardasse il Gestore delle Segnalazioni, il segnalante si potrà riferire direttamente all'ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

#### **PROCEDURE CHE LA PERSONA SEGNALANTE DEVE SEGUIRE PER EFFETTUARE IN MANIERA CORRETTA UNA SEGNALAZIONE (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, GLI ELEMENTI CHE LA SEGNALAZIONE DEVE CONTENERE)**

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire ai destinatari (es. CdC/OdV/HSC/SPT) di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza della segnalazione.

In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, quando non procede in forma anonima;
- una chiara e completa descrizione delle condotte oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le condotte in ipotesi illecite;
- se conosciute, le generalità o altri elementi utili ad identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere le condotte oggetto della segnalazione;
- se conosciuti, l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sulle condotte oggetto di segnalazione;
- se noti, l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza delle condotte oggetto della segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza delle condotte oggetto della segnalazione.

#### **SOGGETTI COMPETENTI CUI È AFFIDATA LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE**

L'Organizzazione ha affidato la gestione del canale di segnalazione al Gestore/Responsabile Compliance, il quale è Membro dell'OdV MOG 231, del Comitato di Conformità UNI ISO 37001:2016, dell'HSC SA8000, nonché Responsabile del trattamento dei dati personali.

Lo stesso si farà carico di dare notizia della segnalazione, ove necessario, ai destinatari competenti (es.: CdC, OdV, HSC, SPT) e, nel rispetto della riservatezza e garantendo l'imparzialità, effettuerà ogni attività ritenuta necessaria al fine di valutare la fondatezza della segnalazione, avvalendosi, eventualmente, del supporto e della collaborazione delle competenti funzioni e strutture aziendali e, all'occorrenza, di organi di controllo.

#### **ATTIVITÀ CHE, UNA VOLTA CORRETTAMENTE EFFETTUATA LA SEGNALAZIONE, DEVONO ESSERE SVOLTE DAL SOGGETTO CHE HA RICEVUTO E CHE GESTISCE LA SEGNALAZIONE**

Il Gestore delle Segnalazioni, entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione, rilascia un avviso di presa in carico della segnalazione.

Entro tre mesi dall'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla segnalazione, lo stesso fornisce riscontro al segnalante.

#### **TUTELE RICONOSCIUTE DAL DECRETO AL SEGNALANTE E AGLI ALTRI SOGGETTI CHE GODONO DI PROTEZIONE AI SENSI DELL'ART. 3**

Così come previsto dall'art. 4 del Decreto, l'Organizzazione ha attivato un canale di segnalazione in grado di garantire:

- la riservatezza dell'identità della persona segnalante;

- la corretta gestione delle informazioni relative alle eventuali persone coinvolte e alle persone comunque menzionate nella segnalazione;
- la corretta gestione del contenuto della segnalazione;
- la conservazione della documentazione relativa.

Questo aspetto consente di tutelare la spontaneità della segnalazione e promuove l'iniziativa, oltre ad impedire la possibile attuazione di pratiche ritorsive.

Il Decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o europea di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sono previste misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione Europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio e spese dello Stato.

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo Settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui al D.Lgs.3 Luglio 2017, n.117.

#### **CONDIZIONI AL VERIFICARSI DELLE QUALI È ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE (ANCHE IN SEDE PENALE, CIVILE O AMMINISTRATIVA) PREVISTE DALL'ART. 20 DEL DECRETO**

Non è punibile la persona che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto aziendale o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, vi sono fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni sia necessaria per svelare la violazione e la segnalazione.

Nei casi sopraesposti è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

#### **SISTEMA SANZIONATORIO ADOTTATO DALLA IMPRESA E DA ANAC IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO**

È soggetto a sanzioni pecuniarie (da 10.000 a 50.000 euro) chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione a Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

Per tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, applicabili le sanzioni disciplinari previste dal Modello 231.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto) è accertata in capo allo stesso:

- (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria;
- (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.